

Circolare n°: 27/2019

Oggetto: *Le novità del Decreto Fiscale Collegato alla Legge di Bilancio 2020*

Sommario: Lo scorso 27 ottobre 2019 è entrato in vigore il Decreto fiscale 2020, noto altresì come “Collegato fiscale”.

Contenuto: _____

Tra le novità di maggior rilievo del “Collegato fiscale” si segnalano:

- l'abbassamento della soglia per i pagamenti in contanti;
- l'introduzione della lotteria degli scontrini;
- la possibilità di compensare i crediti tributari per importi superiori a euro 5.000, solo dopo la presentazione della dichiarazione;
- modifiche in tema fatturazione elettronica;
- la corresponsione dell'acconto IRPEF/IRES/IRAP in due rate pari al 50% (anziché 40% - 60%) per i soggetti per i quali sono approvati gli ISA (per il 2019 l'acconto risulta pari al 90%);
- la riapertura della rottamazione-ter;
- modifiche in tema di versamento/compensazione ritenute in appalti e subappalti;
- modifiche in tema di sanzioni penali per i reati tributari.

Nella presente circolare evidenziamo le principali modifiche introdotte dal decreto fiscale in attesa della successiva conversione in legge, la quale potrebbe apportare variazioni al testo normativo.

Indice: _____

P.1 ————— MISURE FISCALI

P.2 ————— MISURE PENALI

MISURE FISCALI:

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Tra le misure introdotte dal "Decreto fiscale" è prevista, al fine di incentivare l'utilizzo di modalità di pagamento "tracciabili", una specifica "**lotteria degli scontrini**", riservata tanto ai consumatori quanto ai negozianti, qualora il pagamento avvenga con carte o bancomat, a valere sulle operazioni effettuate a decorrere dal 1.1.2020.

Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

E' prevista poi l'esclusione dall'imposizione ai fini Irpef e da qualsiasi prelievo dei premi attribuiti nell'ambito della lotteria nazionale degli scontrini¹.

L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuta il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

SANZIONI MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI

E' prevista poi, a decorrere dall'1.07.2020, l'applicazione di specifiche sanzioni che vanno ad affiancare l'obbligo, già in vigore, di accettare pagamenti con la moneta elettronica. La multa sarà **di 30 euro** cui aggiungere il 4% del valore della transazione per cui non è stato accettato il pagamento con le carte. I controlli saranno effettuati dagli "ufficiali e agenti di polizia giudiziaria".

Ulteriore misura è la riduzione della soglia massima per i pagamenti in contanti, che, dagli attuali 3.000 euro, passerà dapprima a 2.000 euro (dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021) e successivamente a 1.000 euro (dal 1° gennaio 2022).

CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

¹ La modifica assicura al vincitore di percepire l'intero importo stabilito per ciascun premio in palio e mira ad incentivare la partecipazione alla lotteria rafforzando la finalità anti evasione e di recupero del gettito.

È previsto un **credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all'anno precedente non siano superiori a € 400.000

Il credito d'imposta:

- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall'1.7.2020;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo;
- non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli "aiuti de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.

Sono demandate all'Agenzia delle Entrate le modalità ed il contenuto delle comunicazioni.

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI

Vengono ridefinite le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF/IRES/IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto previsto attualmente ai fini IVA.

In particolare è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:

- del credito IVA annuale/trimestrale;

- del credito IRPEF/IRES/IRAP e imposte sostitutive;

per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito.**

Il credito IRPEF/IRES/IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall'1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.

ACCISE SUI CARBURANTI

Relativamente al gasolio commerciale usato come carburante ex art. 24-ter, D.Lgs. n. 504/95, è introdotto un parametro per la determinazione dell'importo massimo rimborsabile, fissato in 1 litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo che può beneficiare dell'agevolazione, per ogni chilometro percorso.

NOVITA' FATTURAZIONE ELETTRONICA

- **PROROGA AL 2020 DEL DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA:** è previsto che anche per il 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possano emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS;
- **INVIO CON UN'UNICA OPERAZIONE DEI DATI RELATIVI AL STS TRAMITE IL REGISTRATORE TELEMATICO:** i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all'obbligo di memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS;
- **IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE:** in caso di omesso, insufficiente/tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sdl, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi. Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo degli importi non versati.

DICHIARAZIONI PRECOMPILATE

E' previsto che a decorrere dalle operazioni IVA effettuate dall'1.7.2020 in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche/esterometro/corrispettivi telematici, l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le bozze:

- dei registri IVA ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72;
- delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche;

A partire dalle operazioni IVA 2021, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del mod. IVA.

RIAPERTURA ROTTAMAZIONE TER

È stato prorogato **dal 31.7.2019 al 30.11.2019** il termine di pagamento dell'unica soluzione / prima rata delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione-ter" relativa ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017, comprese quelle dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2017 ammessi alla rottamazione-ter ovvero a seguito di presentazione dell'istanza di adesione nonché dai soggetti colpiti dal sisma del Centro Italia avente inizio il 24.8.2016 per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 30.9.2017.

La proroga riguarda, in particolare, coloro che hanno aderito alla definizione tramite presentazione del mod. DA-2018 / mod. DA-2018-D entro il 30.4.2019 ovvero ammessi automaticamente alla rottamazione-ter.

ACCONTO IREP/IRES/IRAP SOGGETTI ISA

A decorrere dal 27.10.2019, a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA (con ricavi/compensi non superiori a euro 5.164.569), l'acconto IRPEF/ IRES /IRAP va versato in 2 rate di pari importo (50%). La disposizione è applicabile anche ai soci/ associati / collaboratori familiari / società trasparenti ex art. 115 e 116, TUIR.

Per l'acconto 2019 è "fatto salvo" quanto già versato con la prima rata (40%). Di fatto, per tale anno la misura dell'acconto risulta pari al 90% (40% prima rata + 50% seconda rata).

L'acconto 2019 va determinato nella misura del 90% (anziché 100%) anche da parte dei soggetti tenuti al versamento in unica soluzione.

RITENUTE/COMPENSAZIONI APPALTI E SUBAPPALTI

Con l'obiettivo di tutelare l'Erario nei confronti dell'omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici o comunque che intervengono nell'esecuzione di opere/servizi, **viene disposto che il committente (sostituto d'imposta) che affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera/servizio è tenuto al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'opera/servizio.**

L'obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici **sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato** nell'esecuzione dell'opera / servizio affidato.

L'impresa appaltatrice/affidataria e le imprese subappaltatrici **versano al committente** l'importo trattenuto sulle retribuzioni erogate al personale:

- **almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti;**
- su uno **specifico c/c** comunicato dal committente all'impresa appaltatrice/affidataria o da queste ultime all'impresa subappaltatrice.

In aggiunta alla "provvista" dei fondi, al committente devono essere trasmessi tramite PEC, almeno 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento:

- elenco nominativo di tutti i lavoratori (codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'opera / servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun soggetto, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
- dati utili alla compilazione del mod. F24 per l'effettuazione dei versamenti;

- dati identificativi del bonifico.

Le imprese appaltatrici / subappaltatrici, qualora non abbiano versato al committente la provvista nei termini previsti o non abbiano richiesto allo stesso di effettuare il versamento rivalendosi sui crediti già maturati, sono responsabili per:

- la corretta determinazione delle ritenute;
- la corretta esecuzione delle ritenute;
- il versamento, senza possibilità di compensazione.

Nel caso in cui le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici:

- non trasmettano i dati richiesti;
- non versino la provvista per effettuare i versamenti;
- non richiedano al committente di compensare quanto necessario per il versamento con il credito a proprio favore, ovvero richiedano di compensare con crediti inesistenti / non esigibili;

il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice/affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.

Le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici possono effettuare direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione entro la data prevista per la provvista ed allegando una certificazione, ossia una sorta di "DURC fiscale" (le cui modalità di rilascio/riscontro saranno emanate dall'Agenzia delle Entrate) dei seguenti requisiti, qualora nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:

- risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo superiore a € 2 milioni;
- non abbiano iscrizioni a ruolo / accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a €

50.000 per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

INCENTIVI IN CONTO ENERGIA

Al fine di superare il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti, è previsto che il contribuente, per mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE per la produzione di energia elettrica, deve versare una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.

I soggetti che intendono avvalersi della predetta definizione devono:

- presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate le cui modalità/contenuto saranno individuate da uno specifico Provvedimento;
- versare gli importi dovuti entro il 30.6.2020.

Nella predetta comunicazione il contribuente deve:

- indicare l'eventuale pendenza di giudizi relativi al recupero delle agevolazioni non spettanti;
- rinunciare agli stessi giudizi che sono sospesi dal Giudice (dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute).

MISURE PENALI:

Il decreto prevede altresì l'inasprimento di alcune sanzioni penali connesse ai reati tributari:

- in caso di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture/altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; inoltre se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;

- in caso di **dichiarazione fraudolenta** mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi/altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
- in caso di **dichiarazione infedele** è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da 1 a 3 anni) se:
 - IRPEF/IRES/IVA evasa è superiore a euro 100.000 (in precedenza euro 150.000);
 - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a euro 2 milioni (in precedenza euro 3 milioni);
- in caso di **omessa dichiarazione** è prevista la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L'omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a euro 50.000;
- in caso di **emissione di fatture/altri documenti per operazioni inesistenti** è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Inoltre se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture/documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
- in caso di **occultamento/distruzione di documenti contabili** è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
- in caso di **omesso versamento di ritenute dovute/certificate** per un ammontare superiore a euro 100.000 (in precedenza euro 150.000) per ciascun periodo d'imposta è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
- in caso di **omesso versamento dell'IVA** per un ammontare superiore a euro 150.000 (in precedenza euro 250.000) per ciascun anno è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Si specifica altresì che:

- a fronte di determinati reati tributari è disposta ex art 240 bis cp la confisca del denaro e di beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui anche per interposta persona risulta esserne titolare o averne a qualsiasi titolo la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato;
- le disposizioni sono applicabili dalla data di pubblicazione in GU della legge conversione (quindi probabilmente già dal 2019);
- l'inasprimento delle pene detentive in molti casi porterà allo sfioramento del tetto della condizionale.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan